## COMMISSIONE I

# AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

## CXIX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 30 MAGGIO 1952

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE			PAG.
	PAG.	Proroga dell'efficacia della legge 22 gen- naio 1951, n. 71, che eleva i limiti	
Congedo:		degli ordini di accreditamento per la	
PRESIDENTE	1324	integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza. (Approvato dal	
Comunicazione del Presidente:			1326
PRESIDENTE	1324	PRESIDENTE . 1326, 1327, 1328, 1329, DONATINI, Relatore 1326, 1327,	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Numeroso	1330 1327 1327
Utilizzazione del personale presso i ser- vizi delle pensioni di guerra. (Appro- vato dalla V Commissione permanente		Turchi	1328
del Senato). (2557)	1324	Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno	1328
PRESIDENTE	1324 1324	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
SAILIS	1324	Perlingieri: Modificazione dell'artico- lo 95 del testo unico delle leggi di	
Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno	1324	pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,	
Concessione, a favore dell'Istituto del		allo scopo di favorire la vendita e il consumo del vino. (2597)	1330
Nastro Azzurro fra combattenti de- corati al valor militare, di un contri-	l	PRESIDENTE	1331
buto straordinario di lire 4.000.000	1	Tozzi Condivi, Relatore 1330,	
per l'esercizio finanziario 1951-52.		PERLINGIERI	1331
(Approvato dalla I Commissione per-		Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno	1331
manente del Senato). (2610)	1325	BIAGIONI	
Presidente		Russo Carlo	
AMADEO, Relatore	1325	Riva	1331
Tozzi Condivi	1325	Votazione segreta:	
Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno	1326	PRESIDENTE	1331

#### La seduta comincia alle 9,15.

RUSSO CARLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Martini Fanoli Gina.

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Perlingieri, per la discussione della sua proposta di legge concernente modifiche all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, oggi all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato. Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al provvedimento.

L'onorevole Sammartino, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMMARTINO, Relatore. Come è noto, fin dal luglio del 1948, la Presidenza del Consiglio dispose che le varie amministrazioni ponessero a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le pensioni di guerra personale di ruolo e non di ruolo esuberante ai bisogni delle rispettive amministrazioni. Si ebbe così la immissione di personale, soprattutto non di ruolo, che, successivamente, in vir ù del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, venne trasferito nei contingenti del Ministero del tesoro.

Stante il tassativo divieto di assumere personale avventizio nelle pubbliche amministrazioni, non tutto il personale non di ruolo utilizzato dalle pensioni di guerra ha potuto conseguire una stabile destinazione; e, d'altra parte, tale personale ormai non ne potrebbe essere allontanato senza grave pregiudizio per i servizi stessi delle pensioni di guerra. Il disegno di legge, che ho l'onore di illustrare, tende appunto a disporre che il personale di ruolo e non di ruolo distaccato presso il

Sottosegretariato per le pensioni di guerra, del quale non è stata ancora regolarizzata la posizione ai fini amministrativi, venga considerato nella posizione di comando.

L'articolo 2 del disegno di legge estende al personale dipendente dalla Croce Rossa italiana e dalle Sepral tale disposizione e fissa i criteri del trattamento giuridico ed economico; l'articolo 3 fa carico al Tesoro di rimborsare le spese relative al trattamento economico così stabilito; l'articolo 4 autorizza il Ministro per il tesoro ad apportare le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della legge stessa, mentre l'articolo 5 ne fissa la data di entrata in vigore.

Per le ragioni anzidette, mi dichiaro favorevole al disegno di legge e invito la Commissione a dare la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Mi dichiaro anch'io favorevole al provvedimento purché in tal modo si raggiunga il fine di accelerare l'evasione delle pratiche di pensione. Mi auguro che non abbiano più a verificarsi quelle lunghe attese prima che una pratica sia espletata. Purtroppo finora non sono stati infrequenti i casi di persone che hanno atteso fino a 7-8 anni e di gente che è stata raggiunta dalla vecchiaia prima di ottenere la pensione.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Da un po' di tempo a questa parte, però, si procede con maggior celerità, e ogni giorno vengono espletate numerose pratiche.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo di altra amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi temporaneamente utilizzato presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, è considerato distaccato nella posizione di «comando», salvo, per quello non di ruolo, la cui assegnazione non sia stata disposta a seguito di trasferimento.

(E approvato).

#### ART. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla Croce -Rossa e dalle Sezioni provinciali del-

l'alimentazione utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge dai predetti servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, al quale sarà mantenuto il rispettivo trattamento giuridico ed economico organicamente spettante.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

#### Акт. 3.

L'onere relativo al trattamento economico del personale indicato nei precedenti articoli sarà rimborsato a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale addetto ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

(È approvato).

#### ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per l'esercizio finanziario 1951-52. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, la discussione del disegno di legge: Concessione, a favore dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare, di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per l'esercizio finanziario 1951-1952, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al provvedimento.

L'onorevole Amadeo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMADEO, Relatore. Nella breve relazione che accompagna il disegno di legge, è detto che, ad eccezione degli esercizi finanziari 1945-46 e 1946-47, è stato sempre concesso dallo Stato un contributo all'Istituto del Nastro Azzurro. In particolare, per l'esercizio finanziario 1950-51, si è provveduto con la legge 24 luglio 1951, n. 650, a portare la sovvenzione stessa a 4 milioni, in considerazione che doveva essere convocato il Congresso nazionale dell'Istituto per provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. Ora, lo statuto di questo Istituto risulta approvato in data 23 maggio 1951, ma la gestione commissariale risulta ancora in corso, a meno che non vi siano stati mutamenti in questi ultimi mesi.

In considerazione delle finalità patriottiche di cui all'articolo 2 dello statuto ed anche in considerazione delle finalità assistenziali a favore degli iscritti e di tutela degli interessi morali e materiali degli insigniti di decorazione al valore, il Governo propone che sia erogata la somma di 4 milioni che sarà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritte al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Ora, nell'esprimere il mio pensiero, che è in senso favorevole al disegno di legge, non posso tuttavia non rilevare la frantumazione di tanti enti, che potrebbero invece essere associati all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci. Così, mentre non discuto delle finalità patriottiche, non posso non esprimere la mia perplessità sul raggiungimento dei fini assistenziali, essendo troppo poca cosa l'entità del contributo, e, comunque, certamente insufficiente in rapporto al numero degli iscritti al sodalizio.

Per me, qui si tratta di sanare una situazione deficitaria determinatasi nel periodo di sistemazione dell'Istituto e di fare in modo che l'Istituto stesso, attraverso il suo congresso, possa riuscire ad ottenere l'autosufficienza.

Da questo punto di vista e con queste premesse, invito la Commissione a dare la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Per i motivi altre volte espressi nei riguardi di progetti di legge di ugual natura, sono nettamente contrario al disegno di legge. La stessa relazione dell'onorevole Amadeo, dei resto, autorizza questa mia conclusione, in quanto egli ha

fatto intendere che ben volentieri avrebbe dato parere contrario, ma non lo ha fatto solo perché considera il contributo una elargizione straordinaria. Ma io aggiungo che, essendosi partiti dalla premessa che negli anni precedenti il contributo è stato dato, se lo si darà anche quest'anno, negli anni a venire ci troveremo sempre col precedente di aver già accordato il contributo.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, di un contributo straordinario di lire 4.000.000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

#### ART. 2.

La spesa di cui all'articolo 1 verrà fronteggiata con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritte al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-1952.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E. C. A. e per altre spese riguardanti la pubblica assistenza. (Approvato dal Senato). (2617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente, la discussione del disegno di legge: «Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E. C. A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza », già approvato dal Senato.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al provvedimento.

L'onorevole Donatini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DONATINI, Relatore. Il disegno di legge in discussione riguarda l'assistenza sociale di cui alla legge 24 novembre 1948, n. 1437, legge che è stata successivamente prorogata ed anche ampliata con altri provvedimenti, quali appunto la legge 22 gennaio 1951, n. 71, la cui efficacia si chiede che sia prorogata al 30 giugno 1953. Tali proroghe si son rese sempre necessarie, in quanto sono stati sempre fissati brevi termini per la concessione dei provvedimenti di cui la legge è oggetto, sempre nella speranza che le condizioni generali migliorassero: cosa che purtroppo non è avvenuta, per cui il Governo ha ravvisato l'opportunità, anzi la necessità, di conservare a favore delle classi più misere i benefici che questa legge contempla, ed ha chiesto pertanto, in un primo tempo, una proroga della legge fino al 30 giugno 1952; senonché, essendo rimasta molto tempo in sospeso la legge - di cui peraltro si è avuta l'applicazione sostanziale - , la proroga è stata addirittura spostata al 30 giugno 1953. È chiaro che, in conseguenza dell'applicazione sostanziale della legge, i fondi stanziati continuarono ad essere assegnati agli Enti comunali di assistenza, donde anche la necessità di sanare questi accreditamenti di somme.

In questa occasione, preoccupato di migliorare gli stanziamenti, il Governo ha tenuto fermo il limite di 100 milioni a favore delle singole Prefetture, raddoppiandolo però nei confronti delle tre città più importanti - Roma, Napoli e Milano - che debbono fronteggiare una maggior massa di pagamenti.

La Corte dei conti, interpellata al riguardo, si è espressa favorevolmente alla proroga chiesta col presente provvedimento e il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge.

Trattandosí di un'opera di assistenza, ritengo che anche la nostra Commissione vorrà dare il suo voto favorevole per la concessione della proroga.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Vorrei avere chiarito dal relatore perché il titolo del disegno di legge parla di proroga dell'efficacia della legge

22 gennaio 1951, mentre nell'articolo 1 si parla di prorogare l'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437.

DONATINI, Relatore. La legge del 1948 disponeva un'assistenza limitata a pochi casi; successivamente l'assistenza venne estesa con la legge del 1951, che qui è richiamata e che ha gli stessi titoli di assistenza indicati nella legge che oggi discutiamo. In definitiva, la legge del 1951 prorogò la legge del 1948: quindi, per il contenuto, si richiama la legge del 1951. Convengo che il titolo del disegno di legge potrebbe essere diverso...

NUMEROSO. Io non comprendo. Una cosa è evidente ed è il contrasto fra il titolo e il contenuto della legge. Che cosa noi vogliamo prorogare: la legge del 1948 o quella del 1951?

PRESIDENTE. Credo che la relazione ministeriale sia sufficientemente chiara in proposito. Essa spiega che « tale legge, prorogando a sua volta al 30 giugno 1951 l'efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24, novembre 1948, n. 1437, consente che possa provvedersi a mezzo di aperture di credito fino al limite di lire cento milioni alle spese riguardanti le integrazioni dei bilanci E. C. A. ».

NUMEROSO. Comunque è bene armonizzare il titolo con il contenuto della legge. Non vi sembra evidente il contrasto?

DONATINI, Relatore. Riconosco che, in sostanza, l'osservazione è fondata, ma per motivi di opportunità, cioè per evitare che il provvedimento ritorni al Senato e si perda ancora del tempo, sarei del parere di non modificare il titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Malgrado l'apparente contraddizione, è evidente l'intenzione di prorogare i benefici, perché la relazione ministeriale è esplicita:

« Per le stesse ragioni, inoltre, la predetta Amministrazione chiede che venga autorizzata a provvedere al pagamento delle spese elencate nell'articolo 2 dello schema di provvedimento accluso a mezzo di ordini di accreditamento entro i limiti più ampi indicati per ciascuna di tali spese, che hanno natura analoga a quelle per le quali venne concessa pari facoltà con l'articolo 2 della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che si intende sostanzialmente prorogare con l'unito schema di provvedimento.

Riconosciuta, in base all'effettiva eroga-'zione delle spese ed alle necessità di finanziamento dei servizi di che trattasi, che le richieste della Amministrazione dell'interno sono degne di accoglimento, il Tesoro non ha nulla in contrario a che vengano ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1952 le agevolazioni attualmente previste dalla legge n. 71 del 1951, in ordine alle modalità di pagamento delle spese più sopra cennate ».

PAGANELLI. L'onorevole Numeroso ha fatto un rilievo senza dubbio fondato; però, trattandosi di un provvedimento che ha carattere di urgenza e considerando che l'imperfezione rilevata non lede la sostanza del disegno di legge pregherei l'onorevole Numeroso di non insistere.

SAILIS. Sono d'accordo con l'onorevole Numeroso che questo disegno di legge non può essere considerato un esempio di precisione; però, per le considerazioni fatte dall'onorevole Paganelli, sarei del parere di dare la nostra approvazione al provvedimento. senza modificazioni.

TURCHI. Non intendo occuparmi dell'apparente contraddizione esistente fra il titolo della legge e il contenuto della medesima. La realtà, comunque, è che la legge originaria, all'artícolo 1, ha un contenuto più vasto di quello cui fa riferimento la legge del 1951, che proroga soltanto una parte dell'articolo unico della legge del 1948, mentre lascia cadere le altre: con questa legge si propongono alcune disposizioni – ma non tutte quelle della legge del 1951 – e s'introduce di straforo, per così dire, una cosa nuova. Ed è di ciò che io intendo occuparmi.

L'articolo 1 del disegno di legge proroga l'efficacia di alcune disposizioni dell'articolo unico della legge del 1948, e, precisamente, le disposizioni concernenti le spese di integrazione dei bilanci degli Enti comunali d'assistenza, e aggiunge che sono richiamate in vigore anche le disposizioni concernenti l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e successivi.

Il capitolo 511, di cui si fa cenno e per il quale si richiamano in vigore norme già decadute, concerne una cosa del tutto diversa dalla integrazione dei bilanci degli E.C.A.: concerne, se non vado errato, la spesa per la propaganda di italianità nelle zone di confine.

Ora, non si comprende come mai si sia introdotta, in un provvedimento riguardante l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, una materia tanto diversa. Richiamo su questo punto l'attenzione della Commissione e la prego di dirmi se sbaglio affermando che il capitolo 511 citato concerne l'erogazione dei fondi per la propaganda di italianità nelle zone di confine.

Sono, quindi, favorevole alla parte relativa alla integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; sono invece contrario alla parte relativa alle spese da erogarsi per la propaganda di italianità. E sono contrario perché sui metodi di impiego di quelle somme nutro serii e fondati dubbî; i giornali se ne sono occupati in occasione della campagna elettorale dello scorso anno: furono pubblicati fac-simili di assegni del Ministero dell'interno trasmessi ad organizzazioni politiche cattoliche. E queste organizzazioni possono anche far propaganda di italianità per conto loro, ma non credo che lo Stato debba affidare ad organizzazioni di parte un compito che dovrebbe essere assolto direttamente da esso.

Poiché questo modo di erogare tali somme non ci sembra che sodisfi alle esigenze di cui allo stanziamento del capitolo 511, anche se le organizzazioni cui le somme sono erogate sono di gradimento del Ministro dell'interno, mentre noi diamo la nostra approvazione alla parte relativa all'integrazione dei bilanci degli E.C.A., siamo contrari alla parte relativa alla propaganda di italianità, della quale proporremo la soppressione.

TOZZI CONDIVI. Sono sostanzialmente favorevole al disegno di legge e favorevole all'emendamento proposto dal collega Numeroso per la modifica del titolo.

Desidero, però, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla opportunità di non porre limiti alle proroghe che noi andiamo concedendo a determinati provvedimenti, quasi sempre sapendo in partenza che allo scadere di quella proroga se ne dovrà accordare un'altra. Io sarei del parere, trovandoci di fronte a casi simili a quello odierno, di concedere la proroga senza fissare termini; quando poi il Governo lo riterrà opportuno, si approverà una legge che toglierà l'efficacia a quella che si sarà resa inutile. In tal modo, non dovremo ogni anno fare una legge per sanare delle situazioni che si son venute a creare nelle more tra la scadenza di una legge e la sua proroga.

Sarei perciò del parere, passando agli articoli, di modificare l'articolo 1 nel senso da me esposto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DONATINI, Relatore. Confermo che, per l'urgenza del provvedimento, ritengo superfluo, anzi dannoso, procedere a modifiche anche se formalmente fondate.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Tozzi Condivi, faccio presente che con questo provvedimento noi già andiamo oltre le richieste del Ministero dell'interno, che erano di ottenere una proroga soltanto fino al giugno del 1952: evidentemente questa limitata richiesta di proroga era determinata dall'intento di fare a meno in avvenire di simili provvedimenti di urgenza. Ritengo, quindi, che si debba mantenere al provvedimento il carattere di temporaneità.

Riguardo all'osservazione dell'onorevole Turchi, circa la propaganda di italianità nelle zone di confine, ritengo che anche questa spesa sia utile, quasi necessaria, dal momento che noi tutti siamo a conoscenza delle lotte e dei sacrifici che i nostri fratelli di confine, specialmente gli istriani, sopportano, ed è quindi necessario mantenere non soltanto l'assistenza materiale ma anche quella spirituale.

Confermo quindi il mio parere favorevole all'accettazione del disegno di legge, nonostante le manchevolezzo che in esso sono state riscontrate.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il disegno di legge è stato presentato dal Ministro delle finanze e quindi io non posso che limitarmi ad esprimero un parere.

Considerando la necessità da parte degli E. C. A. di sanare le loro contabilità; considerando che l'anno finanziario 1951-52 volge al termine e considerando infine che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, io penso che gli onorevoli colleghi dovrebbero dare la loro approvazione al disegno di legge.

È evidente che, nella tecnica legislativa, si potrebbe trovare qualcosa di formalmente più esatto, ma la questione formale dovrebbe essere facilmente superata. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di sopprimere il, termine di efficacia, io penso che esso non possa essere accettato, perché l'assistenza è considerata sempre come un qualcosa di temporaneo, di eccezionale

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1º luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953».

TURCHI. La risposta del relatore alla mia osservazione non mi ha sodisfatto. Io non ho detto che non si deve provvedere all'assi-

stenza anche morale e spirituale degli italiani residenti nelle zone di confine; ho fatto solo rilevare che questa assistenza deve essere svolta attraverso gli organi dello Stato, mentre la spesa prevista all'articolo 511 qui richiamato ha dato luogo l'anno scorso ad emissioni di buoni di accreditamento a favore di partiti, e precisamente della Democrazia cristiana che, fino a prova contraria, non è un organo dello Stato.

Per questi motivi io propongo la soppressione delle parole « e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Turchi.

(Non è approvato).

TOZZI CONDIVI. Propongo la soppressione delle parole « fino al 30 giugno 1953 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Tozzi Condivi.

(Non è approvato),

Pongo allora in votazione l'articolo 1, nel testo di cui ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito, dal 1º luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953, il pagamento, a mezzo apertura di credito, delle spese sottoindicate, relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52, e successivo, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei istituti, enti, associazioni e comitati:

1º) aperture di credito a favore dei Prefetti di Roma, Milano e Napoli

2º) aperture di credito a favore di altri funzionari delegati . . . . .

b) per la istituzione e mantenimento di centri L. 200.000.000

100.000.000

di raccolta e di smistamento profughi – Spese per la relativa smobilitazione – Mense e buoni-pasto per le categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 ed al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646

c) per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (non rientrante nella competenza di altri enti) in favore degli appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogote-

d) per rette relative a ricovero in istituti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dell'articolo 1 del decreto legislativo luo-

del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 . . . . . .

e) per sussidi in denaro per l'assistenza, esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di

f) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione

L. 50.000.000

15.000.000

50.000.000

25.000.000

15.000.000

L. 100.000.000

Lo pongo in votazione. (È approvato).

TOZZI CONDIVI. Propongo di modificare il titolo, sostituendo alle parole «legge 22 gennaio 1951, n. 71» le parole «legge 24 novembre 1948, n. 1437».

NUMEROSO. Mi associo all'emendamento, PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Tozzi Condivi, sul quale si sono già espressi in senso contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Perlingieri: Modificazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, allo scopo di favorire la vendita e il consumo del vino. (2597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine, la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Perlingieri: Modificazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, allo scopo di favorire la vendita e il consumo del vino.

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, Relatore. La proposta di legge in esame si ricollega ad una proposta di legge di iniziativa del deputato Mannironi sulla quale, a suo tempo, la nostra Commissione si espresse sfavorevolmente non passando all'esame degli articoli. La proposta Mannironi, però, mirava ad abolire completamente ogni limite per la vendita del vino; la proposta Perlingieri mira soltanto a modificare l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, articolo che pone un limite al numero degli esercizi per la vendita di bevande analcooliche, alcooliche e superalcooliche, nel senso che gli esercizi di analcoolici non possono superare il rapporto di 1 per ogni 400 abitanti e quelli di alcoolici e superalcoolici il rapporto di 1 per ogni 1000 abitanti. La proposta Perlingieri, tende ad assoggettare il numero degli spacci di vino al rapporto di 1 per ogni 400 abitanti, lasciando invariati gli altri rapporti.

Il dissidio fra il proponente e gli oppositori risiede nelle contrastanti affermazioni in favore delle due tesi; l'onorevole Perlingieri sostiene che aumentando il numero degli spacci si favorisca il consumo del vino; gli oppositori, invece, sostengono che un tale provvedimento favo: irebbe so!tanto l'apertura di un maggior numero di spacci, danneggiando i diritti acquisiti dai preesistenti esercenti.

lo concordo con questa seconda tesi e propongo di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERLINGIERI. La questione va ridotta in termini molto più elementari, ma non meno convincenti.

Oggi la vendita del vino viene limitata alle stesse condizioni poste per la vendita dei liquori, perché per i liquori è fissato il rapporto di 1 a 20: e il vino è parificato ai liquori...

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non è mica scritto nell'articolo 95 della legge di P.S.!!...

PERLINGIERI. Per la vendita dei liquori è richiesta l'autorizzazione del prefetto. Ora la mia richiesta è semplicissima: lasciamo inalterato il rapporto per i liquori, ma parifichiamo il vino alle bevande analcooliche per quanto riguarda gli spacci.

Il richiamo del relatore alla proposta Mannironi cade facilmente, ove si consideri che per quella proposta non poteva esser richiamato nessun precedente, mentre la mia, che non comporta alcun onere finanziario, mira anche a risolvere la crisi vinicola agevolandone la vendita. Crisi che va sempre più aggravandosi in seguito alle agevolazioni accordate alle bevande concorrenti, quali la birra, che, non essendo sottoposte a disciplina di tal genere, ostacolano sensibilmente la vendita del vino.

BIAGIONI. Chi, come me, ha la ventura di esser sindaco, si trova continuamente alle prese con questo famoso articolo 95 delle leggi di pubblica sicurezza ed è impossibilitato a fronteggiare le numerose richieste che gli pervengono per l'apertura di spacci di vino. D'altra parte, poiché io penso che in nessun comune d'Italia – a cominciare dal

mio – si osservino alla lettera le disposizioni di quell'articolo, ritengo che la proposta Perlingieri non apporterebbe beneficio a nessuno. Del resto, le disposizioni semi-segrete, che sono state impartite alle questure, sono di largheggiare nella concessione delle licenze per alcoolici e superalcoolici... Io sarei addiritura per liberalizzarne la vendita! O per lo meno, se si sposta di rapporto per gli alcoolici da 1 a 1000 a 1 a 400, sposterei nella stessa misura il rapporto per i superalcoolici!

RUSSO CARLO. Comprendo l'esigenza che muove la proposta dell'onorevole Perlingieri, però non so se sia necessario l'articolo unico da lui proposto, data la formulazione dell'articolo 95. In sostanza, a me pare che entrambi gli articoli stabiliscano lo stesso rapporto...

BIAGIONI. Ma il vino di 4 gradi e mezzo non si trova...

RUSSO CARLO. L'espressione « quattro e mezzo per cento del volume » si riferisce a quelli che hanno oltre il 20 per cento di gradazione alcolica, a qualche tipo di vino a carattere liquoroso!

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. E il terzo comma a che cosa si riferisce?

RUSSO CARLO. Si riferisce tanto al primo quanto al secondo comma. D'altra parte, può anche darsi che mi sbagli, per cui un chiarimento in proposito sarebbe, più che opportuno, necessario.

PERLINGIERI. Il limite è certo, perché oltre quello le questure negano le autorizzazioni.

RUSSO CARLO. Le questure danno interpretazioni diverse.

BIAGIONI. Conviene chiarire. Faccio formale proposta di rinvio della discussione.

RIVA. A me consta che le questure non rilasciano alcuna licenza quando sia stato raggiunto il limite. del rapporto dell'1 per 1000.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. In tutti i Comuni d'Italia il rapporto di 1 a 400 è superato; comunque, si può anche accertare tale circostanza. Per conto mio, non mi oppongo al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la richiesta di rinvio della discussione ad altra seduta.

 $(\dot{E} \ approvata).$ 

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra. (2557):

Presenti e votanti. . . . . 31

Maggioranza . . . . . . . . . . . . 16

Voti favorevoli . . . . . . . . . . . . 0

(La Commissione approva).

« Concessione a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra i combattenti decorati al valor militare, di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per l'esercizio finanziario 1951-52 ». (2610):

(La Commissione approva).

« Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E. C. A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza ». (2617):

Hanno, preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Audisio, Beltrame, Bertinelli, Biagioni, Bima, Carignani, Cremaschi Carlo, Cuzzaniti, De Michele, Di Donato, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Martuscelli, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Reali, Riva, Rocchetti, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi, Viviani Luciana.

È in congedo: Martini Fanoli Gina.

La seduta termina alle 10,30.